COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 405

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore LEVI, DE MARZI FERNANDO ed altri: Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici (*già approvato in un testo unificato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2896, 2954, 483-*B*) 405

PRESIDENTE 405, 407, 409, 410, 411, 412, 414

ALESI 408, 409, 411

AMASIO 411

BALDI CARLO 407, 411

BOVA, *Relatore* . . 406, 410, 412, 413, 414

BRIGHENTI 409, 414

CERVONE 408

COLLEONI 412

HELFER 412

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 408, 411, 412, 413

MERENDA 408, 413

MUSSA IVALDI VERCELLI 407, 414

PICCINELLI 407, 409, 412, 413

RADI 410

ROMUALDI 407

TEMPIA VALENTA 409

TITOMANLIO VITTORIA 410

Votazione segreta:

PRESIDENTE 414

La seduta comincia alle 11.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Marchiani è in congedo.

Discussione del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Levi e dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici (già approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificati dalla IX Commissione permanente del Senato) (2896, 2954, 483-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Levi e dei deputati De Marzi Fernando, De' Cocci, Merenda, Berloffa, Titomanlio Vittoria, Laforgia, Tambroni, Urso, Agosta: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, il disegno di legge n. 2954 e la proposta di legge De Marzi Fernando ed altri n. 483 furono approvati dalla nostra Commissione, nella seduta dell'11 maggio 1966, in un

testo unificato, insieme con la proposta di legge di iniziativa del senatore Levi che la IX Commissione permanente del Senato aveva già approvato nella seduta del 15 dicembre 1965. Tale testo unificato è stato nuovamente modificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 luglio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Bova.

BOVA, *Relatore*. L'11 maggio scorso, in questa sede, venne iniziata la discussione di due proposte parlamentari, una del senatore Levi già approvata dal Senato e una di iniziativa degli onorevoli De Marzi Fernando ed altri, nonché del disegno di legge governativo n. 2954. Tutti e tre questi provvedimenti avevano come base la proroga del termine per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici, già fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, al 31 dicembre 1965. Quanti si sono occupati del problema hanno ritenuto che fosse giusta l'applicazione della citata legge n. 1002, la quale detta le norme sulla panificazione; tuttavia, essendo stato il Governo nella impossibilità di obbligare, negli anni precedenti, i proprietari degli altri settemila forni che ancora non avevano adeguato i loro esercizi alle norme della citata legge n. 1002, ad adottare tale trasformazione entro il termine del 1965, ci si è preoccupati di stabilire nuovi termini. La Commissione così, dopo aver preso in esame i tre progetti di legge, graduò la proroga, scaglionandola in un quadriennio, a seconda dell'entità della popolazione dei comuni in cui risultavano situati i panifici.

Il Senato, a sua volta, apprezzò il nuovo testo varato dalla Camera e lo stesso senatore Levi riconobbe l'opportunità dello scaglionamento. Senonché, ritenne di dover entrare nel merito della legge che sancisce la trasformazione dei forni per escludere da tale trasformazione i forni a legna. Diceva poc'anzi, scherzando, il Presidente che sarebbe stato come obbligare i veicoli a due ruote ad essere muniti di fanalini a catarifrangenti escludendo poi da tale obbligo le biciclette! È proprio dei forni a legna e di quelli a nafta, che la legge prevedeva infatti la trasformazione. Perché questo? In parte per motivi igienici, in parte a causa di una legge del 1949, la legge n. 857, che liberalizzava questi forni, impiantabili così da chiunque. La categoria dei panificatori ha invece ottenuto, con la legge n. 1002 del 1956, il ripristino dell'obbligo della licenza. Come corrispettivo di questa restrizione, i panificatori si sono autoimposti l'obbligo di trasformare i forni e di adeguarli a più igienici concetti. Su 14.000 forni in condizioni antigieniche, settemila si sono adeguati; l'altra metà doveva ancora adeguarsi alla data del 31 dicembre 1965.

Di qui il provvedimento in esame con le nuove scadenze, cui il Relatore del Senato aveva dato parere favorevole e al quale anche il Governo aveva dichiarato di aderire. Tuttavia, nell'altro ramo del Parlamento si ritenne – anche perché il senatore Levi sostenne la necessità di non distruggere i forni a legna, che hanno una loro caratteristica dal punto di vista turistico e folcloristico – di non dover comprendere tali forni nell'obbligo di adeguamento delle attrezzature tecniche, sancito dalla più volte ricordata legge n. 1002. Ci si è però dimenticati che già l'articolo 4 della legge n. 1002 dichiara esenti dalle prescrizioni di carattere tecnico (e quindi dall'obbligo di trasformazione) i forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori. L'articolo 4, in sostanza, salvaguarda l'esistenza di tutti quei forni che servono per la cottura delle pizze napoletane, delle bruschette e via dicendo, dei forni tradizionali, insomma, per i quali – ripeto – non sia prevista la licenza. La licenza di vendita è un documento che certifica per tutti e presuppone le condizioni di igienicità stabilite appunto dalla legge. Pertanto, chi vuole aprire un forno a riscaldamento indiretto o elettrico, in un piccolo centro in cui già esiste un forno a legna, non può sentirsi dire dalla apposita Commissione provinciale che questa deve, in base alla legge n. 1002, stabilire prima la necessità di quel forno in quel centro.

Ci rendiamo conto, apprezzandolo, dell'elemento « poetico » dei forni a legna, che tutti noi del resto desideriamo conservare; ma a ciò già provvede l'articolo 4 della legge n. 1002, per cui mi sembra che le preoccupazioni del senatore Levi siano infondate. Egli ha detto al Senato: « Io non so ora se convenga approvare il testo della Camera, proponendoci però in modo esplicito di approntare, come suggerisce il senatore Medici, un altro provvedimento in materia, o se invece non convenga modificare il testo, sopprimendo gli articoli 2 e 3 e contentandoci dell'articolo 1, che mi pare senz'altro accettabile ». Probabilmente, al senatore Levi è sfuggito che gli articoli 2 e 3 altro non sono se non una conseguenza degli articoli della legge n. 1002, che sancisce la penalità per coloro che non si adeguano. Comunque, resta il fatto che il Senato ha alla fine approvato l'articolo 4. Il Governo era rappresentato dal Sottosegretario Picardi, il quale ha detto testualmente: « In linea generale, non sarei

contrario all'emendamento. In effetti, se si riuscisse ad ottenere attraverso questi forni a legna un pane buono come auspicano coloro che propongono l'emendamento, saremmo tutti favorevoli al mantenimento di tali forni. Tra l'altro, è risaputo che anche i turisti preferiscono questo pane di tipo casareccio, che possono acquistare in molti luoghi percorrendo le nostre strade, anche di grande comunicazione. Ma v'è un pericolo, che già è stato fatto presente dal Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità originariamente era anzi assolutamente contrario anche alla concessione di proroghe. Però, dinanzi alla impossibilità di ottenere in breve lasso di tempo l'ammodernamento degli 8.000 forni circa non adeguatisi, ha fatto, per così dire, un po' macchina indietro... Come si fa a controllare che questi forni vengano alimentati esclusivamente a legna allo stato naturale ? Per questa difficoltà vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge così com'è. Subordinatamente, qualora la Commissione decidesse di accogliere l'emendamento Veronesi, chiederei di modificare l'emendamento stesso aggiungendo alle parole « a legna » le altre « allo stato naturale ».

E così è stato: ma, secondo me, è una cosa assurda: come si fa, infatti, a controllare ogni mattina 7.500 forni ? Come si fa a sorvegliare che nei forni, invece di quella che chiamiamo comunemente frasca di olivo, non venga immesso altro tipo di legno – residui di mobili, traverse ferroviarie, pezzi di cassette, legni verniciati – che certo non garantiscono le condizioni di igiene volute dalla legge ?

Il Relatore propone, pertanto, che il progetto di legge venga ulteriormente modificato, sopprimendo l'articolo 4 e ripristinando, quindi, il testo già approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

ROMUALDI. Personalmente ritengo che dobbiamo confermare il testo a suo tempo varato da questa Commissione, non solo perché questo è frutto di una valutazione che, evidentemente, non può essere considerata meno seria di quella operata dal Senato, ma anche e soprattutto perché in un paese moderno, che vuole mettersi al passo con i ritrovati della tecnica e della civiltà, è ridicolo, semplicemente ridicolo, difendere un modo di produzione e di cottura del pane più che superato.

Concordo sul fatto che esistono ragioni di carattere turistico-tradizionale e di « colore » che possono giustificare quanto, appunto, già previsto dall'articolo 4 della legge n. 1002 del 1956 e che noi abbiamo, del resto, assolutamente rispettato; e proprio per questo penso che non possa essere modificato il testo già approvato dalla Camera, testo che è, a mio avviso, molto più in armonia di quello del Senato con le esigenze igieniche e di ammodernamento di un paese come il nostro.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Anch'io sono contrario all'articolo aggiuntivo introdotto dalla competente Commissione del Senato. Tuttavia, vorrei proporre, in linea subordinata, che i panificatori esclusi dall'obbligo delle trasformazioni tecniche siano iscritti, quanto meno, in uno speciale registro, da tenersi presso la Camera di commercio. Non dovrebbe essere cioè, a mio avviso, una libertà concessa, *sic et simpliciter*, a chiunque; se si vuole che esistano dei forni con speciali caratteristiche folcloristiche, questi debbono essere espressamente riconosciuti. Questo, lo ripeto, in linea del tutto subordinata, chè io sono comunque favorevole al mantenimento del testo già approvato da questa Commissione.

PICCINELLI. Mi sembra che il disegno di legge presenti una contraddizione in termini. I casi sono due, infatti: o esistono delle ragioni igienico-sanitarie gravi, per le quali non è più possibile cuocere nei forni a legna, e allora la proroga concessa per l'adeguamento delle attrezzature dei panifici è assurda; oppure vi sono altre ragioni che giustificano tale proroga, e allora vuol dire che non sussistono quelle di carattere igienico-sanitario, e quindi, si giustifica l'eccezione introdotta dal Senato per i forni di cottura a legna.

BALDI CARLO. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo del provvedimento introdotto dal Senato, per tre ordini di motivi.

Anzitutto ritengo che, quando l'ambiente è igienicamente a posto, il fatto di cuocere il pane nella maniera tradizionale, con il riscaldamento preventivo diretto, non reca alcun nocumento dal punto di vista sanitario: l'essenziale è, ripeto, che l'ambiente sia ben pulito e igienicamente in ordine. In secondo luogo, è chiaro che chiunque sia stato in grado di apportare modifiche tecniche per ottenere il riscaldamento indiretto, lo ha già fatto. Pensate infatti al lavoro gravosissimo, cui devono sottoporsi coloro che hanno forni di cottura a legna: sono costretti ad alzarsi almeno quattro ore prima, devono riscaldare l'ambiente, poi pulire il forno, poi mettervi il pane. Coloro che hanno avuto i mezzi per farlo, quindi, state sicuri che hanno già provveduto ad

adottare il riscaldamento indiretto. Una terza considerazione, infine, riguarda le famose « cotture »: in molti paesi è ancora invalso l'uso di fare la pasta in casa e di portarla poi al forno a cuocere. Ora, è naturale che, se invece del forno a legna c'è un impianto moderno, dotato di una certa attrezzatura, questo difficilmente potrà ancora avvenire. Anche tale aspetto minore della questione mi sembra degno di attenta considerazione.

A mio avviso, quindi, si dovrebbe mantenere la normativa del Senato. Anche perché non dobbiamo dimenticare che esistono tanti paesi di campagna e tante frazioni in cui i forni cuociono solo trenta-quaranta chili di pane al giorno, e non possono certo sostenere la spesa per il rinnovo di impianti che costano milioni; dovebbero quindi chiudere, costoro, e privare quelle piccole zone di un servizio indispensabile, qual è quello della vendita del pane. Insomma, l'obbligo dell'adeguamento delle attrezzature dei panifici si presenta addirittura antieconomico in quelle frazioni di comuni ove la produzione e la vendita di pane raggiunge livelli assai modesti e nelle quale si rende assolutamente indispensabile mantenere in vita i forni a legna.

CERVONE. Mi associo pienamente alle considerazioni e alle conclusioni del Relatore, che ha messo giustamente in evidenza il duplice aspetto della questione: forno per uso di terzi e forno per uso familiare. Per quanto riguarda quest'ultimo, nessuno vuole certamente metterne in discussione la sopravvivenza; ma per i forni ad uso di terzi, abbiamo il preciso dovere, in questa sede, di tutelare l'igiene e la salute del consumatore. E di ciò teneva appunto conto la legge, così come era stata formulata dalla Camera. L'articolo 4 proposto dal Senato toglie invece ogni contenuto al disegno di legge, tanto che verrebbe fatto di chiedersi se in tale formulazione valga ancora la pena di approvare il provvedimento.

Non sono peraltro d'accordo sulla proposta subordinata avanzata dal collega Mussa Ivaldi; come non ritengo di poter condividere la tesi avanzata dal collega Piccinelli, secondo la quale la dilazione proposta per ottemperare all'obbligo dell'adeguamento delle attrezzature tecniche sembrerebbe in contrasto con le conclamate esigenze di carattere igienico.

ALESI. Se dovessimo dar retta al collega Baldi, dovremmo ricominciare da capo tutto l'esame di merito della legge e fare nuovamente una valutazione circa l'opportunità dell'obbligo di operare le trasformazioni tecniche richieste dalla legge n. 1002. Ora, tutto ciò è già stato fatto allorché si discusse tale legge, e non è questa la sede per tornarvi sopra. L'articolo 4 votato dal Senato annulla invece la portata della legge sull'adeguamento delle attrezzature dei panifici, e, in tal caso, sarebbe più opportuno e più semplice « consigliare » l'uso dei forni elettrici.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'articolo 4 del Senato si riferisce ai forni a legna; non dimentichiamoci, però, che esistono anche quelli a nafta.

ALESI. Ritornare a discutere il merito della legge n. 1002 significherebbe anche renderla inoperante, proprio là dove potrebbe registrarsi un miglioramento: nel caso, per esempio, di un piccolo centro in cui già esista il forno a legna, non sarebbe possibile concedere, a un nuovo produttore di pane che volesse impiantare il forno elettrico, il permesso di farlo.

Vorrei, infine, richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la dilazione prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame per la trasformazione dei forni è stata dettata dalla esigenza di tener conto delle possibilità dell'industria di fornire le nuove attrezzature tecniche richieste dalla nuova disciplina in materia.

Per concludere, mi dichiaro contrario alla modifica apportata dal Senato al testo del progetto di legge.

MERENDA. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che quando inizialmente la Commissione affrontò l'esame congiunto della proposta del senatore Levi, del disegno di legge e della proposta De Marzi, non entrò nel merito. Il testo sottoposto al nostro esame in quella occasione era infatti, in sostanza, un provvedimento di proroga dei termini già fissati per l'adempimento dell'obbligo di ammodernamento dei forni a legna e a nafta. La discussione di merito, sulla possibilità o meno di imporre la trasformazione dei forni, era già stata fatta a suo tempo, in sede di approvazione della legge n. 1002, per cui il nostro compito doveva essere soltanto quello di vedere in che modo – tenendo presenti le difficoltà di carattere economico e finanziario delle aziende in questione – l'adempimento di tale obbligo poteva essere scaglionato nel tempo. Tanto è vero che non abbiamo fissato una proroga pura e semplice, per esempio, al 31 dicembre 1967 o al 31 dicembre 1968: no, abbiamo invece tenuto presenti le difficoltà nelle quali si sarebbero trovate quelle aziende che non avevano e che non hanno ancora adempiuto all'obbligo stabilito dalla

legge e, conseguentemente, abbiamo stabilito lo scaglionamento nell'arco di un quadriennio dei termini per adempiere all'obbligo dell'adeguamento delle attrezzature tecniche dei panifici.

Credo sia anche opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul contributo che, in applicazione di questa legge, viene corrisposto da parte dello Stato alle aziende che provvedono alla trasformazione.

Sì, è vero, noi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo anche abrogare la legge n. 1002 o modificarla parzialmente; però mi sembra che non sia questa la sede per una discussione di merito che, come ha detto anche il collega Alesi, è già stata fatta; in questo momento dobbiamo soltanto decidere entro quale termine fissare l'obbligo dell'adempimento. Mi pare che la Commissione sia stata più che comprensiva, specie nei riguardi delle esigenze delle piccole aziende, allorquando ha stabilito come termine massimo il 31 dicembre 1970. D'altro canto, io ritengo che l'aspetto del « colore », l'aspetto folcloristico e turistico, sia sufficientemente tutelato dal più volte citato articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che si riferisce non soltanto alle famiglie che hanno il forno per conto proprio, ma anche alle pizzerie, ai ristoranti e via dicendo.

Se, quindi, davvero noi volessimo rivedere la materia, dovremmo piuttosto predisporre una iniziativa legislativa *ex novo;* ma, ripeto, non è questa la sede per rimettere in discussione l'intera materia. Dichiaro quindi di essere nettamente contrario al mantenimento dell'articolo 4 introdotto dal Senato.

BRIGHENTI. Non concordo con le conclusioni del Relatore. È vero che la discussione di merito fu fatta allorquando si approvò la legge n. 1002, però ci siamo trovati di fronte a un fatto nuovo: settemila panifici non hanno ancora provveduto all'adeguamento delle attrezzature tecniche. Questo fatto deve esser preso in attenta considerazione e, se necessario, bisogna rimettere tutto in discussione. Il fatto stesso che il Senato abbia, dopo ampia discussione, stabilito l'opportunità di inserire la norma contenuta nell'articolo 4, sta ad indicare che vi sono dei problemi nuovi, che vanno seriamente esaminati.

Io non vedo la necessità di togliere questo articolo 4. Se vi è un panificatore che, a suo rischio (perché egli va incontro a costi di produzione enormi rispetto a quelli richiesti per il riscaldamento elettrico del forno), e osservando le norme igieniche generali per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita, preferisce accontentare con la cottura a legna una parte della sua clientela (e anche se stesso...), dobbiamo lasciargli questa libertà, che non urta contro alcun principio d'igiene.

ALESI. Per mozione d'ordine, onorevole Presidente, vorrei chiedere se s'intende, a questo punto, entrare nel merito del provvedimento in esame, nel suo complesso. Ho sentito dire, infatti, che già il Senato, attraverso l'introduzione di un articolo aggiuntivo, è entrato nel merito. In tal caso entriamo a nostra volta nel merito e chiediamo il parere della Commissione igiene e sanità sulla compatibilità dei forni a legna con le richiamate esigenze di tutela della salute dei consumatori.

PRESIDENTE. Mi pare che giudizi di merito siano inevitabili e la modifica apportata dal Senato mi sembra debba essere necessariamente valutata anche nel merito.

È esatto quanto ha richiamato il collega Merenda circa l'impossibilità di tornare ad esaminare il merito della legge sull'adeguamento delle attrezzature dei panifici. Tuttavia l'introduzione da parte del Senato di una eccezione all'obbligo stabilito dalla citata legge in via generale porta con sé inevitabili considerazioni di merito.

Quindi, se la Commissione accoglie il suggerimento, secondo me interessante, del collega Alesi, di sentire il parere della Commissione igiene e sanità, data la rilevanza che hanno per la sua specifica competenza gli argomenti in discussione, io non ho nulla in contrario a rinviare la discussione.

PICCINELLI. Mi pare opportuno a questo punto, nel chiedere detto parere alla Commissione igiene e sanità, richiederlo sull'intero processo di panificazione, quale si svolge attualmente. Perché, infatti, sarebbe assurdo, secondo me, richiedere un parere di carattere igienico sulla sola fase di cottura del pane con il sistema a legna allo stato naturale, quando sappiamo tutti che non è proprio nella fase di cottura che si verificano in linea di massima certi fenomeni e certe frodi. Pertanto, se vogliamo affrontare il problema affrontiamolo pure, ma nella sua globalità.

TEMPIA VALENTA. Sono d'accordo per un esame approfondito di tutto il processo di panificazione, proprio perché in questo settore vi sono procedimenti che vanno rivisti.

Per quanto riguarda la questione particolare, a me pare si possa accogliere la proposta del Senato perché, quando si afferma – e, secondo me, la cosa è interessante – che la cottura deve avvenire con legna allo stato naturale, esistono sufficienti garanzie igieni-

che. Non solo, ma il mantenimento in vita dei forni a legna diventa essenziale, ad esempio, nei piccoli comuni delle zone di montagna: una trasformazione dei forni esistenti presuppone un determinato livello di produzione, che nei piccoli centri non può essere raggiunto. E, d'altra parte, il rifornimento dei piccoli centri non è possibile se non c'è il forno locale che vi provvede. Per fare un esempio: in Valsesia vi sono centri abitati che per tre mesi all'anno restano completamente isolati dal resto del Paese. Ora, come si potrebbe in questo caso provvedere al rifornimento del pane?

A me pare che lasciare la norma introdotta dal Senato e, quindi, consentire il mantenimento dei forni a legna, sia opportuno e consigliabile, anche perché tali forni non vengono meno alle più elementari esigenze di carattere igienico.

TITOMANLIO VITTORIA. Prima che venga posta ai voti la proposta di un rinvio, chiedo all'onorevole Relatore se gli risulti che al Senato sia stato richiesto il parere di quella Commissione sanità.

BOVA, *Relatore*. Non è stato richiesto.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi domando, allora, perché dobbiamo chiederlo noi.

BOVA, *Relatore*. Possiamo farlo, anche se il Senato non ha inteso di doverlo fare.

TITOMANLIO VITTORIA. Comunque, io voterò contro la proposta di richiedere il parere alla Commissione igiene e sanità.

RADI. Non dimentichiamo che vi sono piccoli comuni, nel nostro paese, che ancora non hanno la corrente elettrica. In quel caso come si potrebbe pensare ad una possibile trasformazione dei forni locali?

PRESIDENTE. Vorrei precisare al collega Piccinelli che la richiesta di parere alla Commissione sanità non può avere per oggetto che il provvedimento attualmente sottoposto al nostro esame. Certamente, una volta che la Commissione sanità fosse investita dell'esame del provvedimento, potrebbe ampliare la portata di tale esame e studiare l'eventualità di proporre modifiche o suggerire integrazioni. Ma da un punto di vista strettamente procedurale, ripeto, il parere può essere richiesto soltanto sul testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Noi potremmo anche, eventualmente, pregare il collega Bova di intervenire alla riunione della Commissione igiene e sanità e in quella sede sollevare la questione di merito.

BOVA, *Relatore*. Io ritengo che il Senato non abbia richiesto il parere della Commissione igiene e sanità perché era implicito che questo parere sarebbe stato favorevole o meno a seconda di come richiesto. Scusate il bisticcio di parole. Provate a chiedere al Ministero della sanità se è antigienico un forno a legna allo stato naturale e la risposta sarà: dal punto di vista igienico non vi è nulla da obiettare.

La legge 16 aprile 1962, n. 186, che noi proroghiamo non ha soltanto scopi igienici. È il risultato, direi, quasi di un compromesso fra la legge del 1949 che liberalizzava la produzione del pane e la legge 31 luglio 1956, n. 1002, che ha fatto obbligo, per chi intendeva chiedere alla Camera di commercio la licenza per aprire un forno, dell'osservanza di alcuni determinati requisiti tecnici in essa previsti.

Avendo stabilito quest'obbligo, nella legge si è dovuto elaborare un articolo con il quale si prevedeva la trasformazione nel tempo dei forni esistenti altrimenti si sarebbero posti questi ultimi in condizione di eccessiva inferiorità nei riguardi di quelli che intendevano camminare coi tempi e fare forni certamente più igienici.

Quando l'Associazione dei panificatori ottenne in questa legge che fosse disciplinata la concessione delle licenze, e cioè che si tornasse al regime chiuso, e che fosse la Camera di commercio a stabilire l'opportunità o meno di aprire un forno in un determinato comune, si sancì l'obbligo – come ho detto – della trasformazione dei forni esistenti. E, per quei motivi cosiddetti folcloristici – com'è stato detto qui poc'anzi – che sono stati egregiamente portati in Parlamento dal senatore Levi, è stato previsto l'articolo 4 che stabilisce: sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico (pur restando soggetti a licenza ed alle prescrizioni di carattere igienico-sanitario) i forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura. Sono, cioè, fatti salvi i forni di cottura a legna allo stato naturale e che sono quelli dei contadini, delle osterie di campagna, in cui ognuno può avere il piacere di andare a gustare un pane cotto in un certo modo, e le pizzerie di Napoli, naturalmente!

Comunque, io ritengo che noi qui non possiamo entrare nel merito; come diceva poco fa, giustamente, il collega Merenda, si tratta soltanto di decidere la proroga di un obbligo già previsto dalla legge, tenendo presente che molti dei vecchi forni non sono stati ancora trasformati in quanto, da un punto di vista economico, l'operazione non sarebbe risultata conveniente, tenuto conto della spesa di impianto.

Arrivati a questo punto cosa devo dire? Per cercare di trovare un punto d'incontro con l'altro ramo del Parlamento si dovrebbe approvare l'articolo 4 così com'è. Ma, noi dovremmo, allora richiedere una modifica di tutti gli articoli della legge n. 1002, perché non si può procedere per settori. Noi ci troviamo qui, lo ripeto, in sede di proroga. Si era detto: siccome il Governo non può in un anno imporre la trasformazione di oltre settemila forni, scaglioniamo l'obbligo nel tempo. I motivi igienici non rappresentano, nel caso, una questione fondamentale; le modifiche avvengono gradualmente e razionalmente e non c'è nulla di straordinario se non si riesce in un breve lasso di tempo a trasformare i vecchi forni. Però, richiedere alla Commissione igiene e sanità il parere solo per questa leggina di proroga, significa, a mio parere, soltanto perdere del tempo.

Pertanto io suggerirei di mantenere il testo già approvato dalla nostra Commissione, raccomandando al Senato di rivedere eventualmente – pregando i senatori Levi, Veronesi e altri di farsi promotori della cosa – il testo di tutta la legge n. 1002 e di proporre eventuali modifiche. Ma, ripeto, allo stato di fatto, a che scopo richiedere il parere della Commissione igiene e sanità? Per sentirci dire: in queste condizioni non vi sono ostacoli di carattere igienico?

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione, anche per indicare un riferimento utile ai fini di rispondere ai quesiti qui sollevati nel merito, che la Camera ha approvato, in sede di Commissioni riunite igiene e sanità ed agricoltura, un provvedimento per la disciplina della produzione e lavorazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e della pasta, provvedimento che è attualmente all'esame del Senato. Può anche darsi – io questo non lo so – che nel testo di questo provvedimento, il cui titolo parla anche di disciplina della produzione del pane, vi siano norme che in parte innovino e modifichino la stessa legge n. 1002.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A quanto ricordo non c'è materia comune.

ALESI. Io facevo parte di quelle Commissioni riunite che esaminarono il problema. Il testo da lei richiamato precisa come si deve procedere all'impasto, il grado di umidità del prodotto, le norme per la confezione e la vendita del prodotto, nonché le penalità per i contravventori; ma non esiste nessun riferimento e nessuna innovazione alla legge n. 1002.

BALDI CARLO. Noi dobbiamo decidere solo se, entro il 1970, hanno ancora diritto di funzionare i forni che cuociono il pane con la legna naturale. E mi pare cosa gravissima l'impedire questo diritto. I forni con riscaldamento diretto sono ancora migliaia, situati soprattutto nelle frazioni di due-trecento anime, ove si producono e si vendono sì e no quaranta chili di pane al giorno: per questi si dovranno dunque spendere due milioni, per ammodernare gli impianti? Ma è assurdo! E di che ci preoccupiamo, poi? Di un po' di cenere? Ma caso mai guardiamo bene gli additivi che mettono nella pasta, che son molto più dannosi alla salute! Conosco personalmente tanti panificatori che si alzano alle due di notte, si sottopongono ad un lavoro massacrante per sfornare il pane alle otto del mattino, perché non hanno i soldi per poter costruire un forno moderno. Come faranno costoro?

Posso dimostrare, infine, che il pane che costa meno e proprio quello cotto nei forni a riscaldamento diretto, cioè a legna; vi è, quindi, anche un risparmio da parte del consumatore, perché il suo prezzo è inferiore di decine di lire al chilogrammo.

AMASIO. Mi associo alle considerazioni testé espresse dal collega Baldi. Non credo, onorevole Merenda, che dobbiamo formalizzarci troppo nel considerare scorretta, da un punto di vista di procedura parlamentare, l'introduzione di norme che modificano il merito di una certa legge in un provvedimento di proroga degli obblighi stabiliti dalla medesima. Il fatto è che non si tratta di implicazioni folcloristiche, almeno nelle zone in cui io vivo, ma di motivi soprattutto sociali e di una certa rilevanza, come già ha rilevato il collega Baldi. Vi sono infatti decine di piccoli comuni e frazioni sperdute, in cui questi forni costituiscono un elemento importante nella vita sociale della comunità, dove il privato non soltanto acquista il pane, ma vi porta anche a cuocere qualche vivanda.

Sulla base di queste considerazioni, io credo che sarebbe veramente opportuno trovare il modo di mantenere in vita l'articolo 4 introdotto dal Senato, magari aggiungendo eventualmente una clausola con cui si faccia riferimento ai forni sinora esistenti.

ALESI. Prendo atto delle considerazioni qui svolte in relazione alla richiesta da me avanzata di sentire il parere della Commissione sanità e dichiaro di non insistere sulla richiesta medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato.

BOVA, *Relatore*. Ritengo di non aver altro da aggiungere alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo ha espresso al Senato il suo punto di vista e le sue perplessità. Debbo oggi avvertire i componenti di questa Commissione che ho l'impressione che l'atteggiamento della Commissione industria del Senato sia, su questo argomento, irriducibile. C'è stato un *excursus* di argomentazioni a giustificazione della loro presa di posizione: i forni a legna rappresentano una forma di panificazione che, nella salvaguardia delle norme igieniche, non v'è ragione di sopprimere; il pane che viene prodotto è molto buono, di vecchia tradizione e di grande civiltà... e via dicendo. Insomma, essi non vogliono che venga arrecato nocumento a questa forma di panificazione, né si accontentano che venga svolta in forni senza licenza.

Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione, pur sollecitando una rapida e definitiva approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE: Passiamo quindi all'esame della modifica apportata dal Senato. Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati. La IX Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 4:

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale ».

HELFER. Prendo la parola per una questione di procedura. Qualora non accettassimo la soluzione proposta dal Senato, la legge tornerebbe al Senato, che, con ogni probabilità, insisterà sul suo testo, con la conseguenza di un notevole ritardo nel varo definitivo del provvedimento.

Comunque, se non si vuole accettare questo articolo 4, proporrei una formula che potrebbe costituire un punto d'incontro per entrambi i rami del Parlamento. All'articolo 1 vengono indicati i tempi di scadenza per la sopravvivenza dei forni a legna e nafta, e si pone, come termine ultimo, il 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti. Ora, seppure io penso che un forno a legna naturale per comune di 2.000 abitanti è difficile che sussista, perché non rende più, si può tuttavia lasciare libertà di scelta al proprietario del forno di trasformarsi o meno in questo solo caso di un comune con meno di 2.000 abitanti. Io mi fermerei, quindi, al penultimo alinea dell'articolo 1, riguardante appunto la scadenza del 31 dicembre 1969 per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti.

PRESIDENTE. Il tentativo di soluzione proposto dall'onorevole Helfer si scontra con una norma regolamentare che è insuperabile: i testi degli articoli 1, 2 e 3 sono già stati approvati da Camera e Senato e non sono più emendabili, se non con una nuova iniziativa legislativa. Noi possiamo solo modificare l'articolo 4.

HELFER. È giusto.

COLLEONI. A me pare che, dopo questa ampia discussione, si possa giungere ad una conclusione che è questa. L'articolo 1 non può essere modificato perché già approvato da ambedue i rami del Parlamento, e va bene; teniamo però presente un dato di fatto preciso e, cioè, che se noi accogliamo l'emendamento aggiuntivo approvato dal Senato, si verificherà l'ipotesi di un comune, che abbia frazioni nelle quali esiste un forno piccolo a legna, che non si troverà mai in grado di vedere questo forno trasformarsi, per la eccessiva spesa. Ed allora cosa accadrà? Che nel capoluogo del comune, che è, invece, in grado di procedere alla trasformazione dei forni, si imporrà l'automatica chiusura dei forni non trasformati. Conseguentemente si apriranno delle rivendite e così via.

Per trovare quindi una idonea soluzione, proporrei di modificare l'articolo 4, aggiungendo un semplice emendamento che, a parer mio, potrebbe facilmente essere accolto dal Senato. L'articolo 4 potrebbe essere così formulato: «Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale *attualmente esistenti* ».

BOVA, *Relatore*. Io allora preciserei: attualmente esistenti, « nei comuni... » con specifico riferimento alla popolazione.

PICCINELLI. Ma, a mio avviso, il problema è quello del riferimento alle frazioni, alle borgate, che siano o meno capoluogo. Perché, a volte, vi possono essere anche parecchi chilometri di distanza: e, pertanto, il riferimento alla popolazione dei comuni non è, in questo caso, assolutamente applicabile. Se vogliamo, in qualche modo, modificare l'articolo 4, questo può essere formulato soltanto così: « Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002 e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo sta-

to naturale *già esistenti o che verranno creati nelle località con popolazione non superiore a... abitanti* ».

Perché, evidentemente, nuovi forni che abbiano certe determinate caratteristiche si possono avere soltanto oltre una certa entità di popolazione. Al riguardo io credo che 2.000 abitanti siano pochi; penso che, al di sotto dei 3.000 abitanti, sia molto difficile aprirne, soprattutto nelle zone depresse del centro-nord, dove non c'è l'intervento della Cassa del Mezzogiorno e dove si creerebbe solo disoccupazione e si determinerebbe un disagio per i consumatori, i quali sarebbero costretti a recarsi lontano per acquistare il pane oppure a servirsi di fonti di produzione distanti che fornirebbero il prodotto sicuramente a prezzo elevato.

MERENDA. Sono d'accordo sostanzialmente con quanto ha suggerito il collega Piccinelli.

Io, infatti, intendevo aggiungere un emendamento a quanto già proposto dal collega Colleoni, vale a dire « già esistenti nei piccoli centri con popolazione non inferiore ai 2.000 abitanti ».

E, questo, perché ? Perché, altrimenti, noi andiamo a violare l'ormai intoccabile norma di cui all'articolo 1.

PICCINELLI. Ma non esiste alcuna incompatibilità con l'articolo 1.

MERENDA. Preciso. Noi dobbiamo evitare di sconvolgere il tipo di scaglionamento previsto dall'articolo 1. Perché, evidentemente, quando noi fissiamo il termine del 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti, ovviamente noi intendiamo riferirci ai forni a nafta e non già a quelli a legna, poiché per questi ultimi varrebbe l'esenzione contemplata nel successivo articolo 4. Ma, se anziché ai 2.000, ci riferiamo ai 3.000 o 3.500 abitanti, creiamo una enorme confusione.

Noi, quindi, stabilendo il termine di 2.000 abitanti, accettiamo il principio già indicato, per altro senso,all'articolo 1, e ci agganciamo alla classificazione già esistente.

BOVA, *Relatore*. Ho già avuto occasione di manifestare il mio parere sull'articolo 4 introdotto dal Senato. Tuttavia, al fine di ricercare un punto di incontro con la delibera adottata dall'altro ramo del Parlamento, potrei anche accettare l'articolo 4, purché questo risulti modificato nel senso di limitare la possibilità di sopravvivenza dei forni a legna nei comuni più piccoli e purché ciò non impedisca l'eventuale rilascio di licenza per l'esercizio di panifici di nuovo impianto e rispondenti ai requisiti tecnici di cui alla legge n. 1002.

Secondo me, l'articolo 4 andrebbe così modificato: « Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale già esistenti nei centri abitati con popolazione inferiore a 2.001 abitanti. Essi forni non possono essere tenuti in considerazione dalla Commissione provinciale per il rilascio delle licenze presso la Camera di commercio ai fini della valutazione della opportunità del nuovo impianto, in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione ».

Ciò a dire, non si può impedire a nessuno, in applicazione dell'articolo 4, di ottenere l'autorizzazione per un panificio di nuovo impianto se nella stessa località già esiste un forno a legna; se un abitante della frazione vuole impiantare un forno moderno, non si può impedirglielo perché già c'è un forno a legna. Se quest'ultimo verrà modernizzato, bene, altrimenti dovrà subire la concorrenza di chi si vuol mettere sul piano della tecnica moderna.

MERENDA. Per venire incontro alle esigenze prospettate dal collega Bova, sarebbe sufficiente eliminare le parole « già esistenti » e precisare che l'esistenza di tali forni non influisce ai fini della determinazione della produzione, in relazione alle norme stabilite dalla legge circa la concessione delle autorizzazioni per i panifici di nuovo impianto.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Come affermato all'inizio, il Governo si rimette alla Commissione. Dal punto di vista mio personale, tuttavia, ritengo accettabile l'emendamento Merenda.

PICCINELLI Desidero che venga sottolineato nel resoconto stenografico che la dizione proposta dall'onorevole Merenda non esclude la possibilità di un forno a legna, ove altri forni non vi siano.

MERENDA. Per chiarezza d'idee, leggo la formulazione dell'articolo 4, modificato secondo il mio emendamento:

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo

comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n .1002 ».

Questo nuovo secondo comma dovrebbe, io penso, accontentare un po' tutti.

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Siamo certi che la dizione « centri abitati », ai fini dell'interpretazione, abbia il significato di comuni o frazioni di comuni ?

BOVA, *Relatore*. Sul piano pratico, centro abitato significa agglomerato di case.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Ho la sensazione che il problema fondamentale della igienicità del forno a legna non esista o per lo meno che non se ne abbiano prove: semplicemente, sono accolti con minori garanzie. In queste condizioni ho l'impressione che non si possa andare a fare limitazioni in ordine al numero degli abitanti e penso che l'articolo 4 così come approvato dal Senato molto probabilmente di per sé potrebbe bastare, eventualmente con questo concetto aggiuntivo soltanto: che la norma ivi contenuta non può bloccare la strada ad un operatore che si proponga di trasformare il vecchio forno ovvero di aprirne uno nuovo, secondo i requisiti stabiliti dalla legge n. 1002.

BOVA, *Relatore*. Lo abbiamo già detto.

PRESIDENTE. Il collega Mussa Ivaldi Vercelli, quindi, propone l'abolizione dell'indicazione del numero degli abitanti, perché egli ritiene sufficiente garanzia il comma aggiuntivo suggerito dal collega Merenda, relativo alla irrilevanza dell'esistenza di un forno a legna ai fini della concessione di autorizzazioni per panifici di nuovo impianto.

Rimane ancora da risolvere il problema della individuazione del tipo di località. Non c'è dubbio che, poiché all'articolo 1 è sempre adottato il termine « comuni », qualora all'articolo 4 si adotta quello di « centri abitati » ciò significa che ci si vuole riferire a qualcosa di diverso e di più particolare.

BRIGHENTI. Diciamo « comuni e agglomerati urbani ».

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Brighenti, che qui il problema sia proprio quello delle frazioni. Se una frazione ha difficoltà di collegamento, deve poter avere un forno a legna. Per alcune zone tipiche del nostro paese c'è una certa articolazione di insediamento.

Do, quindi, lettura della nuova formulazione dell'articolo 4, proposta dal relatore Bova e dall'onorevole Merenda:

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale, nei centri urbani con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato del disegno di legge, della proposta di legge d'iniziativa del senatore Levi e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » (2896-2954-483-*B*):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Baldi, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bova, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Vagno, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Natoli, Origlia, Piccinelli, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo Mario, Scarlato, Tempia Valenta e Titomanlio Vittoria.

È in congedo: Marchiani.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO